Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 11 febbraio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2146.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS.ma Ausiliatrice, in località Filanda del comune di Aulla (Massa Carrara).

N. 2146. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Apuania in data 25 aprile 1963, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS.ma Ausiliatrice, in località Filanda del comune di Aulla (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2147.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria della Speranza all'Ippodromo del comune di Cesena (Forlì).

N. 2147. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 24 giugno 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria della Speranza all'Ippodromo del comune di Cesena (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2148.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Nostra Signora della Provvidenza, in Genova.

N. 2148. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 10 gennaio 1963, integrato con dichiarazione del 4 giugno 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Nostra Signora della Provvidenza, in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1963, n. 2149.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Paolo, nel comune di Adrano (Catania).

N. 2149. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 1° marzo 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Paolo, nel comune di Adrano (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1963.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Liscanera ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1916, col quale il rimorchiatore « Liscanera » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato;
Considerato lo stato di detta unità e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 2753 in data 29 ottobre 1963 del Consiglio superiore delle Forze armate (Sezione marina);
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il rimorchiatore « Liscanera », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 31 ottobre 1963.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1963

SEGNI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1964
Registro n. 6 Difesa-Marina, foglio n. 136

(1578)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1963.
Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Giuseppe Verdi nel 150° anniversario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1450, con il quale è stata tra l'altro autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Giuseppe Verdi nel 150° anniversario della nascita;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse, emesso nel valore da L. 30, è stampato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; il formato carta è di mm. 25 x 31; il formato stampa è di mm. 22 x 28; la perforatura è costituita da n. 14 dentelli ogni due centimetri; colori: verde marcio e bruno.

La vignetta poggia sul lato lungo del formato. Rappresenta la sala del Teatro della Scala vista dal proscenio, dal cui centro emerge una medaglia raffigurante il Musicista di profilo.
La leggenda « POSTE ITALIANE » e il valore, in negativo, sono impressi alla base dentro una formella. Il nome di « G. VERDI » e le date della nascita e della morte « 1813-1901 » spiccano in chiaro nella medaglia ai due lati del profilo.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1964 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1965.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1963

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1964
Registro n. 03 Uff. risc. poste e tel., foglio n. 466. — ANSALONE

(1501)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1964.
Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « LXVI Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnica e XVII Salone della macchina agricola », in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LXVI Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnica e XVII Salone della macchina agricola » che avranno luogo a Verona dall'8 al 16 marzo 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(1576)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1055 del 6 febbraio 1964 Ratifica dei provvedimenti di Giunta

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 1055 del 6 febbraio 1964, ha adottato la seguente decisione.

RATIFICA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA GIUNTA

Nella riunione del 6 febbraio 1964 il Comitato interministeriale dei prezzi ha ratificato i seguenti provvedimenti adottati in via di urgenza dalla Giunta nelle riunioni del 23 agosto, 24 settembre, 16 novembre, 29 novembre del 1963 e 17 gennaio 1964, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947.

1) Provvedimento n. 1041 del 23 agosto 1963, riguardante i prezzi dei carboni fossili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 31 agosto 1963,

2) Provvedimento n. 1043 del 24 settembre 1963, riguardante i prezzi delle sanse vergini di oliva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 settembre 1963;

3) Provvedimento n. 1044 del 24 settembre 1963, riguardante il legamento delle integrazioni nel settore della produzione da parte del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 1° ottobre 1963;

4) Provvedimento n. 1045 del 24 settembre 1963, riguardante il pagamento delle integrazioni nel settore della distribuzione da parte del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 1° ottobre 1963;

5) Provvedimento n. 1046 del 24 settembre 1963, riguardante il pagamento di ulteriori integrazioni da parte del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 1° ottobre 1963;

6) Provvedimento n. 1047 del 24 settembre 1963, riguardante il rimborso delle spese di trasporto per lo zucchero in confezioni speciali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 1° ottobre 1963;

7) Provvedimento n. 1050 del 16 novembre 1963, riguardante i prezzi dei carboni fossili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1963;

8) Provvedimento n. 1051 del 16 novembre 1963, riguardante i prezzi di alcune specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 12 dicembre 1963;

9) Provvedimento n. 1052 del 29 novembre 1963, riguardante i prezzi della carne congelata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 3 dicembre 1963;

10) Provvedimento n. 1054 del 17 gennaio 1964, riguardante i prezzi e le condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1964.

(1040)

Provvedimento n. 1056 del 6 febbraio 1964. Compensi per le spese di trasporto delle barbabietole da zucchero

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1056 del 6 febbraio 1964, ha adottato la seguente decisione, sentita la Commissione centrale dei prezzi.

COMPENSI PER LE SPESE DI TRASPORTO DELLE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO

Facendo seguito al provvedimento n. 1054 del 17 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1964, vengono fissati come segue i compensi per le spese di trasporto dal centro della coltivazione allo zuccherificio che le Società saccarifere sono tenute a corrispondere ai coltivatori per ogni quintale netto di barbabietole consegnato:

a) per le barbabietole consegnate nei silos dello zuccherificio:

L. 60 per il 1° chilometro;
L. 4 per ogni chilometro dal 2° al 6° incluso;
L. 3 per ogni chilometro dal 7° al 10° incluso;
L. 2 per ogni chilometro dall'11° al 20° incluso;
nessun compenso per i chilometri oltre il 20°.

b) per le barbabietole consegnate franco su vagone alla stazione ferroviaria, su barca alla piarda, su camion o carro alle stazioni o piarde:

L. 23 per il 1° chilometro;
L. 5 per il 2° chilometro;
L. 5 per il 3° chilometro;
L. 4 per il 4° chilometro;
L. 4 per il 5° chilometro;
L. 3 per ogni chilometro dal 6° al 10° incluso;
L. 2 per ogni chilometro dall'11° al 15° incluso;
nessun compenso per i chilometri oltre il 15°.

(1737)

Provvedimento n. 1057 del 6 febbraio 1964 Cassa conguaglio prezzo dello zucchero d'importazione

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1057 del 6 febbraio 1964, ha adottato la seguente decisione.

CASSA CONGUAGLIO PREZZO DELLO ZUCCHERO DI IMPORTAZIONE

Le disposizioni relative all'integrazione di prezzo prevista, per lo zucchero raffinato, cristallino e greggio, di importazione, dai provvedimenti n. 1025 del 25 maggio 1963 e n. 1036 del 7 agosto 1963, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 30 maggio 1963 e n. 216 del 14 agosto 1963, vengono estese allo zucchero raffinato proveniente da melasso estero nazionalizzato.

(1738)

Provvedimento n. 1058 del 6 febbraio 1964 Colorazione della benzina supercarburante

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1058 del 6 febbraio 1964, ha adottato la seguente decisione.

COLORAZIONE DELLA BENZINA SUPERCARBURANTE

A parziale modifica di quanto disposto con il provvedimento n. 771 del 27 marzo 1959, la quantità di sostanza colorante per quintale di benzina supercarburante 87 N.O. (R.M.) è ridotta da grammi 1 a grammi 0,80.

Restano invariate le disposizioni non modificate col presente provvedimento.

(1739)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1963, numero 22909/4832, sono state disposte a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ciciriello Antonio, nato in Andria il 5 aprile 1898 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria estese mq. 1013 riportate in catasto alle particelle numeri 96 parte del foglio di mappa 101, n. 52/*a* o del foglio di mappa n. 111 e n. 63/*b* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 232, 231 e 271.

(1581)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roccabascerana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1964, il comune di Roccabascerana (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.282.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1359)

Autorizzazione al comune di Sorbo Serpico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Sorbo Serpico (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.503.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1360)

Autorizzazione al comune di Rocca San Felice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1964, il comune di Rocca San Felice (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 914.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1361)

Autorizzazione al comune di Santa Paolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1964, il comune di Santa Paolina (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1362)

Autorizzazione al comune di Sperone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1964, il comune di Sperone (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1363)

Autorizzazione al comune di Mirabella Eclano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Mirabella Eclano (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1364)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1963, il comune di Fossombrone (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.452.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1365)

Autorizzazione al comune di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Marzabotto (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1366)

Autorizzazione al comune di Loiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Loiano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.730.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1367)

Autorizzazione al comune di Molinella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Molinella (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1368)

Autorizzazione al comune di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Monterenzio (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.605.265 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1369)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Monte San Pietro (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1370)

Autorizzazione al comune di Medicina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Medicina (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1371)

Autorizzazione al comune di Cavallino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Cavallino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.946.620 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1372)

Autorizzazione al comune di Lavenone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Lavenone (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1373)

Autorizzazione al comune di Villa Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Villa Castelli (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.894.845 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1374)

Autorizzazione al comune di San Martino in Pensilis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di San Martino in Pensilis (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1375)

Autorizzazione al comune di Toro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Toro (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1376)

Autorizzazione al comune di San Biase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di San Biase (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.550.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1377)

Autorizzazione al comune di Longano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Longano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 8.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1378)

Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Acquaviva d'Isernia (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.668.230 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1379)

Autorizzazione al comune di San Tammaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di San Tammaro (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1380)

Autorizzazione al comune di Letino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Letino (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1381)

Autorizzazione al comune di Carinola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Carinola (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1382)

Autorizzazione al comune di Verzino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1964, il comune di Verzino (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.671.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1383)

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Villamagna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.836.634 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1384)

Autorizzazione al comune di Tufillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Tufillo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.835.954 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1385)

Autorizzazione al comune di Tollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Tollo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.702.890 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1386)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Umberto Nobile, nato a Bari il 21 luglio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 9 aprile 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1049)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1963, registro n. 73, foglio n. 1338, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 24 febbraio 1959 dal prof. Pietro Belmonte nei confronti della Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160 funzionante presso il Provveditorato agli studi di Agrigento, avverso la mancata inclusione per l'anno scolastico 1958-59 nell'elenco degli insegnanti stabili della stenografia nelle scuole secondarie di detta Provincia.

(1269)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 19 novembre 1963, riguardante l'aumento del numero delle Commissioni per la perizia dei tabacchi greggi in colli ottenuti nella campagna 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1964, alla pagina 254, prima colonna, settimo rigo ove è detto: «Sant'Angelo Giuseppe, perito ...», leggasi: «Santangelo Giuseppe, perito ...».

(1598)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 15 gennaio 1964, riguardante la nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1964, n. 19, alla pagina 342, seconda colonna, undicesimo rigo, ove è detto: «.. e l'avv. dott. Tullio Paecher ...», leggasi: «... e l'avv. dott. Tullio Puecher ...».

(1597)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi del 10 febbraio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,46	622,41	622,47	622,44	622,40	622,46	622,44	621,87	622,46	622,48
$ Can.	576,24	576,10	576,20	576,20	575,65	576,20	576,125	573 —	576,20	576,20
Fr Sv.	144,15	144,11	144,155	144,115	144,11	144,15	144,13	144,10	144,15	144,13
Kr D.	90,05	90,02	90,06	90,045	90 —	90,05	90,03	89,97	90,05	90,05
Kr N.	86,94	86,94	86,965	86,935	87 —	86,94	86,975	86,70	86,93	86,95
Kr Sv.	120,03	119,995	120,03	120,015	120 —	120,04	120,01	119,90	120,03	120,03
Fol	172,66	172,59	172,60	172,6225	172,80	172,65	172,62	172,50	172,65	172,65
Fr B.	12,50	12,50	12,5025	12,50125	12,4975	12,50	12,501	12,35	12,50	12,50
Franco francese	127,03	127,02	127,04	127,035	127 —	127,03	127,035	126,92	127,03	127,03
Lst.	1741,63	1741,50	1741,85	1741,60	1741 —	1741,55	1741,475	1740,70	1741,60	1741,45
Dm. occ.	156,67	156,66	156,67	156,64	156,60	156,69	156,65	156,57	156,69	156,67
Scell. Austr.	24,09	24,10	24,10	24,035	24,05	24,09	24,097	24,07	24,03	24,035
Escudo Port.	21,72	21,72	21,73	21,735	21,70	21,73	21,7225	21,62	21,73	21,73

Media dei titoli del 10 febbraio 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	109,925
Redimibile 3,50 % 1934	88,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,425
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,675

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 febbraio 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,44
1 Dollaro canadese	576,162
1 Franco svizzero	144,122
1 Corona danese	90,037
1 Corona norvegese	86,921
1 Corona svedese	120,012
1 Fiorino olandese	172,621
1 Franco belga	12,501
1 Franco francese	127,035
1 Lira sterlina	1741,537
1 Marco germanico	156,645
1 Scellino austriaco	24,096
1 Escudo Port.	21,729

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto negli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, che apporta modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli Uffici del lavoro di cui alla tabella *C* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo di età previste dal sesto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati della carriera esecutiva che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di età di 32 anni, di cui al comma I, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 835);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 5 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori nei quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

p) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatisi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, artt. 5 e 6);

g) per i mutilati e invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

h) per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

i) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

l) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 140, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 3), 7) e 8), che precedono si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranti anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di 40 anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione X, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta* [illegible] Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme di legalizzazione della firma, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 3.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà di istituire altre sedi periferiche di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto personale ferroviario, concessione « C », se dipendenti da Amministrazioni dello Stato oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale;

2) elementi di diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

b) elementi di economia politica.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla Commisisone stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione X, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti nell'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

A-1) originale diploma del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale, la copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'Autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al precedente articolo rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da lire 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) il certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 200 rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge

27 luglio 1956 n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile, produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare;

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 200 devono essere rilasciati dalla competente autorità militare.

Anche i candidati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati e rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'Ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere degli Uffici del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma.

In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente articolo 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato o Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici delle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 200 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati od invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale

o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte alle forze armate tedesche o alle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 200, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8);

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova vice segretario nel ruolo della carriera del personale di concetto degli uffici del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'Ufficio del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.
Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

A) da un presidente scelto tra gli impiegati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a ispettore generale;

B) da due professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

C) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1964
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 51

ALLEGATO n. 1

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X - Via Flavia, 6. — ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado in data . . . . presso l'Istituto . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . . , al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a Ufficio del lavoro periferico e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Visto, *il Ministro*: DELLE FAVE

(1355)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli, integrati da un colloquio, per la nomina a posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono fissate norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

Per il numero di posti appresso indicato e con speciale riferimento alle esigenze relative alle materie di insegnamento a fianco di ciascun concorso specificate, sono indetti i seguenti

concorsi per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a posti di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale:

N. dei posti messi a concorso	Materie o gruppi di materie di insegnamento alle cui esigenze i concorsi specialmente si riferiscono
8	Materie letterarie nelle scuole secondarie di 1° grado
1	Lettere italiane e storia
1	Lettere latine e greche
1	Storia dell'arte
1	Pedagogia e psicologia
3	Lingua e letteratura francese
4	Lingua e letteratura inglese
2	Lingua e letteratura tedesca
5	Matematica e scienze naturali nelle scuole medie
1	Educazione artistica
1	Educazione musicale
1	Applicazioni tecniche
1	Disegno nei Licei scientifici e negli Istituti magistrali
1	Matematica negli Istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale
1	Fisica negli Istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale
1	Geografia negli Istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale
1	Elettrotecnica, impianti e costruzioni elettriche
1	Elettrotecnica e telecomunicazioni
1	Ragioneria, computisteria e tecnica commerciale
1	Materie tecniche femminili (chimica, merceologia, economica domestica)
1	Disegno e storia dell'arte negli Istituti tecnici femminili
1	Arte navale, navigazione ed esercitazioni
1	Chimica industriale e nucleare
1	Meccanica, tecnologia meccanica ed industrie metalmeccaniche
1	Fisica, fisica atomica e nucleare, energia nucleare, strumentazione e laboratori
1	Disegno generale ed industriale
1	Macchine e disegno di macchine, impianti elettrici di bordo
1	Teoria della nave, costruzione navale e disegno
1	Tecnologia meccanica, laboratorio e disegno professionale negli Istituti professionali
1	Elettrotecnica e radiotecnica negli Istituti professionali
1	Agricoltura generica negli Istituti professionali
2	Cultura generale ed educazione civica negli Istituti professionali
1	Materie tecniche commerciali negli Istituti professionali

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo è ammesso a partecipare il personale di ruolo, provvisto di laurea, appartenente ad una delle seguenti categorie:

a) presidi di 1ª e 2ª categoria di istituti e scuole d'istruzione secondaria;

b) professori appartenenti ai ruoli *A* e *B* dei predetti Istituti e Scuole che abbiano compiuto, rispettivamente, almeno 14 o 18 anni di anzianità, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione;

c) appartenenti ad uno dei ruoli delle carriere direttive del Ministero della pubblica istruzione, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, rivestano la qualifica di direttore di divisione o, da almeno tre anni, quella di direttore di sezione o di vice provveditore agli studi.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione III) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che intendano partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate.

Art. 4.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'Università o l'Istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

d) la categoria di personale di ruolo alla quale appartengono, la qualifica rivestita od il relativo coefficiente di stipendio nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente prestano servizio;

e) di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dello aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere vistata, per i candidati indicati alla lettera a) del precedente art. 2, dal competente provveditore agli studi e, per i candidati indicati alle lettere b) e c) dello stesso articolo 2, dal capo dell'Ufficio o dell'Istituto presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) « curriculum » documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica o sull'attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari;

2) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, da rilasciarsi dal competente provveditore agli studi per il servizio di preside o di professore di istituto statale di istruzione secondaria (candidati di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2) o dalla competente Direzione generale del Ministero per il servizio di direttore di divisione o di direttore di sezione nella Amministrazione centrale della pubblica istruzione o di vice provveditore agli studi (candidati di cui alla lettera c);

3) titoli vari e ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso.

I candidati che partecipano a più concorsi possono allegare la richiesta documentazione e le pubblicazioni di cui al successivo art. 6 ad una sola domanda, facendo ad essa riferimento nelle altre.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, ecc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione « Concorso per ispettori centrali ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Non saranno ammessi ai concorsi coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Non è consentito riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni o ad

Uffici del Ministero della pubblica istruzione. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati per la partecipazione a precedenti concorsi per titoli a posti di provveditore agli studi di 2ª classe in prova o di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale, media non statale, artistica e per l'educazione fisica e sportiva.

Art. 8.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi, nominate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, stabiliranno preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi da fissare con opportune tabelle.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalle suddette Commissioni sulla base di un massimo complessivo di cento punti, dei quali potranno essere assegnati non più di sessantacinque per i titoli e non più di trentacinque per il colloquio integrativo.

Art. 9.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno trenta punti, verterà sulle funzioni di istituto degli ispettori centrali per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale, media non statale, artistica e per l'educazione fisica e sportiva, con speciale riferimento alle esigenze relative agli insegnamenti per i quali i singoli concorsi sono banditi, e deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad un'adeguata valutazione della personalità del candidato ed all'accertamento delle sue attitudini a svolgere funzioni ispettive.

Il colloquio non s'intende superato se il concorrente non abbia ottenuto la votazione di ventotto punti su trentacinque a disposizione delle Commissioni.

Art. 10.

Le graduatorie generali di merito di ciascun concorso saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tali graduatorie saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di sessantacinque punti sui cento a disposizione delle Commissioni.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato testo unico.

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa dovranno presentare o far pervenire al Ministero (Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione II), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo avviso, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata — a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 — in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

B) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista di otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Il certificato medico dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

C) diploma originale del titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 200.

L'autenticazione della copia del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1964
Registro n. 3, *foglio n.* 225

(1054)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

ASSESSORATO ALLA PREVIDENZA SOCIALE E SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti di Bolzano Gries e Bolzano via Resia.

L'Assessore alla Previdenza sociale e sanità comunica che nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 7 gennaio 1964, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 193 del 30 dicembre 1963, concernente le due graduatori del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio delle sedi farmaceutiche di Bolzano Gries e Bolzano via Resia di cui al bando di concorso n. 60 del 12 luglio 1961.

Trento, addì 23 gennaio 1964.

L'Assessore regionale: AVANCINI

(1292)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti n. 747 del 24 aprile 1963 e n. 1162 dell'11 luglio 1963, con i quali è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento;

Visto il successivo decreto n. 9 del 2 gennaio 1964, concernente l'ammissione dei candidati al concorso sopraindicato;

Visti i verbali delle operazioni di concorso compilati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 1687 del 21 ottobre 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso in narrativa:

1. Bernardo Agostino	punti	51,090 su 100
2. Morone Vittorino	»	49,045 »
3. Gallo Salvatore	»	47,978 »
4. D'Apice Elio	»	46,596 »
5. Merola Giuseppe	»	42,662 »
6. Trotta Salvatore	»	42,325 »
7. Sbrocca Domenico	»	40,675 »
8. Izzo Antonio	»	40,175 »

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 27 gennaio 1964

Il veterinario provinciale: PEZZA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti n. 747 del 24 aprile 1963 e n. 1162 dell'11 luglio 1963, con i quali è stato vandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Benevento;

Visto il decreto n. 220 in data 27 gennaio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso sopraindicato;

Viste le istanze dei candidati idonei con la indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso in narrativa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Bernardo Agostino: Comune di Limatola;
2) Morone Vittorino: Consorzio di Guardia Sanf.;
3) Gallo Salvatore: Consorzio di Cusano Mutri.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 27 gennaio 1964

Il veterinario provinciale: PEZZA

(1219)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1693, n. 5537, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1962;

Preso atto che il vincitore dott. Roggi Giuseppe ha rinunciato alla condotta di Castelnuovo dell'Abate del comune di Montalcino;

Considerato che occorre assegnare la condotta vacante al candidato che segue nella graduatoria secondo l'ordine di preferenza indicata;

Visto l'articolo 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853;

Visto l'articolo 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pieri Alfio è dichiarato vincitore della condotta di Castelnuovo dell'Abate del comune di Montalcino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Siena, addì 27 gennaio 1964

Il medico provinciale: JERVOLINO

(1217)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.